

STUDIO LEGALE  
 AVV. ROSANNA PETTE  
 AVV. CHIARA CLEMENTI  
 Viale G. Mazzini n. 50 - 50132 Firenze  
 Tel. 055.2347958 - Fax 055.2344712  
 avv.pette@katamail.com  
 avv.clementi@gmail.com

U.S.B. TOSCANA - UFFICIO IX  
 AMBITO TERRITORIALE FIRENZE  
 23 MAR. 2015  
 UFFICIO II

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

**Sezione Lavoro**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Nell'interesse del Prof. Pasquale Marra (MRRPQL66S05B758H), nato a

Cardinale (CZ) il 05.11.1966 e residente a Firenze, in Via Rinuccini n. 27G,  
 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Pette (PTRRNN67R55Z401M -

rosanna.pette@firenze.pecavvocati.it) e dall'Avv. Chiara Clementi  
 (CLMCHR81P47D575U - chiara.clementi@firenze.pecavvocati.it) del Foro di

Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo Studio e le persone delle stesse  
 in Firenze, Viale G. Mazzini n. 50, giusta procura speciale a margine del

presente atto.

I predetti procuratori dichiarano di voler ricevere comunicazioni di Cancelleria  
 al numero di utenza fax 055.2344712 o agli indirizzi di posta elettronica

certificata di cui supra

**RICORRENTE**

Dichiaro, infine, di essere stato  
 come modificato) come da atto allegato.  
 art. 17 e 20 del medesimo decreto (per  
 previsto e dei benefici fiscali di cui agli  
 al procedimento di mediazione ivi  
 2008.2013 della possibilità di ricorrere  
 agosto 2013, n. 98, pubblicata in G.U.  
 convertito con Legge di conversione 9  
 Decreto Legge 21.06.2013 n. 69,  
 28/2010, per come modificato con  
 dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n.  
 preventivamente informato ai sensi  
 giudizio. Dichiaro di essere stato  
 quietanzare e rinunciare agli atti del  
 farsi sostituire, incassare, transigere,  
 incidentale, chiamare in causa terzi,  
 domande riconvenzionali ovvero appello  
 legge, ivi compresa quella di proporre  
 concedendogli ogni più ampia facoltà di  
 opposizione all'esecuzione,  
 compresa l'opposizione, l'esecuzione ed  
 ogni stato e grado dei relativi giudizi,  
 disgiuntamente, a rappresentarmi e  
 Chiara Clementi, congiuntamente e  
 Delego l'Avv. Rosanna Pette e l'Avv.

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro pro  
 tempore;  
 - Ambito Territoriale di Firenze, in persona del Dirigente pro tempore;  
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro  
 tempore

**E NEI CONFRONTI DI**

**RESISTENTI**

Mazzini n. 50  
 presso il loro Studio in Firenze, viale G.  
 presente giudizio. Eleggo domicilio  
 il trattamento degli stessi al fine del  
 dati personali e, per l'effetto, autorizzo  
 delle modalità del trattamento dei miei  
 n. 196/03 e ss modifiche delle finalità e  
 informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.  
 Dichiaro, infine, di essere stato  
 come modificato) come da atto allegato.  
 art. 17 e 20 del medesimo decreto (per  
 previsto e dei benefici fiscali di cui agli  
 al procedimento di mediazione ivi  
 2008.2013 della possibilità di ricorrere  
 agosto 2013, n. 98, pubblicata in G.U.  
 convertito con Legge di conversione 9  
 Decreto Legge 21.06.2013 n. 69,  
 28/2010, per come modificato con  
 dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n.  
 preventivamente informato ai sensi  
 giudizio. Dichiaro di essere stato  
 quietanzare e rinunciare agli atti del  
 farsi sostituire, incassare, transigere,  
 incidentale, chiamare in causa terzi,  
 domande riconvenzionali ovvero appello  
 legge, ivi compresa quella di proporre  
 concedendogli ogni più ampia facoltà di  
 opposizione all'esecuzione,  
 compresa l'opposizione, l'esecuzione ed  
 ogni stato e grado dei relativi giudizi,  
 disgiuntamente, a rappresentarmi e  
 Chiara Clementi, congiuntamente e  
 Delego l'Avv. Rosanna Pette e l'Avv.

**RICEVUTO IL**  
 23 MAR. 2015  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
 L'impiegato Addebi

E' autentica

tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali A025 e A028 delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli a.s.s. 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento del Sig. Pasquale Marra nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Firenze, per le classi di concorso A025 e A028 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'odierno ricorrente

## IN FATTO

Il Prof. Pasquale Marra è docente abilitato all'insegnamento delle materie disegno e storia dell'arte nelle scuole superiori (classe concorsuale A025) ed educazione artistica nelle scuole medie (classe concorsuale A028) per aver sostenuto e superato il concorso indetto con DDG 31/03/1999 del Ministero della Pubblica Istruzione – Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi relativo al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso comprese nell'ambito disciplinare K01A (Docc. 1, 2 e 3).

In seguito all'esito del concorso *de quo*, l'odierno ricorrente veniva inserito nella relativa graduatoria di merito regionale, come da estratto della stessa che qui si produce (Doc. 4). A seguito di rituale domanda, nell'anno 2002 l'odierno ricorrente, trasferitosi a Firenze con la famiglia, veniva inserito nelle graduatorie permanenti di detta provincia, per entrambe le classi concorsuali di sua competenza (Docc. 5 e 6).

Nell'anno 2009, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, l'odierno ricorrente decideva di chiedere l'inserimento nelle stesse ma, con estrema sorpresa, si vedeva rigettare la richiesta (Docc. 7 e 8).

Stesso esito avevano le richieste di inserimento presentate dal Prof. Pasquale Marra nell'anno 2011 e, da ultimo, nell'anno 2014 (Docc. 9 e 10).

Chieste le dovute spiegazioni all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'odierno ricorrente si sentiva rispondere che la trasformazione, ad opera della Legge n. 296/2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, avrebbe apportato una



modifica alla disciplina dell'inserimento, tale per cui la sua richiesta, non essendo stata reiterata ed aggiornata ogni anno da quello dell'ultima iscrizione in poi, sarebbe stata inammissibile, risultando la sua posizione cancellata definitivamente ed insanabilmente.

A questo proposito, nel decreto di esclusione 2014 si legge espressamente che il Prof. Pasquale Marra veniva escluso a causa del "mancato aggiornamento G.A.E. ex D.D.G. 16.03.2007" (ctr Doc. 10 già cit. *infra*).

E' opportuno precisare che, a causa dell'esclusione subita, il Prof. Marra si vedeva costretto, al fine di poter comunque insegnare, a fare richiesta per l'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto maturando di fatto, negli anni, esperienza e relativo punteggio privi di rilevanza ai fini della carriera segnata dalle graduatorie ad esaurimento (Docc. 11 e 12).

Orbene, l'esclusione dell'odierno ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

### DIRITTO

**Violazione dell'art. 1, comma 1bis della Legge n. 143/2004. Eccesso di potere nella sua figura sintomatica della ingiustizia manifesta**

La legge n. 143 del 4 giugno 2004 prevede, all'art. 1, comma 1bis che a partire dall'anno scolastico 2005-2006 l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (c.d. Testo Unico dell'Istruzione) avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La norma prosegue precisando che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria, ma che la cancellazione stessa è sempre sanabile e mai definitiva, posto che è consentito il reinserimento nella graduatoria, a mezzo di domanda *ad hoc* dell'interessato, da presentarsi "entro il medesimo termine" (*id est* entro il termine utile per l'aggiornamento), con conseguente recupero del punteggio maturato fino al momento della cancellazione e possibilità per l'interessato di essere chiamato per



la stipula di contratti a tempo determinato o, nel migliore dei casi, per l'immissione in ruolo.

In altre parole, la cancellazione opera solo per il periodo di vigenza della graduatoria per la quale l'aspirante docente non abbia presentato tempestiva domanda di aggiornamento, ma il docente stesso può sempre chiedere di essere reinserito al momento della pubblicazione di una graduatoria successiva.

Ad opera della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) le graduatorie permanenti sono state trasformate, a far data dal 01.01.2007, in graduatorie ad esaurimento ed è stata demandata ad "uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione" l'adozione delle specifiche in materia ed, in particolare per quello che interessa i nostri fini, "la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 [...] al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico [...] (cfr. art. 1, comma 605, lett c) Finanziaria 2007).

Proprio a recepimento di quest'ultima prescrizione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha promulgato i DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, i quali, pur richiamando l'art. 1, comma 1 bis della Legge n. 143/2004, di fatto eliminano la possibilità di reinserimento in graduatoria contemplata da quest'ultima norma, prevedendo che "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" (cfr. art. 1, comma 2 D.M. 42/2009 e art. 1, comma 1 D.M. 44/2011).

Ma v'è di più.

Infatti, non soltanto i due decreti eliminano, per il futuro, la possibilità di sanare eventuali cancellazioni che dovessero verificarsi dalla loro entrata in vigore in poi, ma, ancor più gravemente, non includono nella lista di coloro che possono chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio quei docenti che al momento della loro entrata in vigore si trovino in stato di cancellazione per non aver prodotto la domanda di permanenza in occasione di precedenti aggiornamenti (lista che include solitamente "il

laddove con la sentenza n. 17 del 27.03.2014, la Dott.ssa Nicoletta Taiti ha Emblematica, in particolare, pare la recentissima pronuncia del Tribunale di Pistoia, merito.

In questo senso, del resto, hanno già avuto modo di esprimersi molteplici Giudici di di poter usufruire in futuro della facoltà di reinserimento prevista dalla legge.

*verbis*, avessero poi deciso di non aggiornare la propria posizione, nella consapevolezza l'inserimento in graduatoria e che, per scelta legittima e consentita dalla legge *expressis* possesso di valido titolo abilitante, si fossero già premurati di chiedere, ottenendolo, Al contrario, la scelta ministeriale arcaica un pregiudizio intollerabile a coloro che, in confidando nella facoltà di un successivo reinserimento.

inequivocabilmente chiarito dall'art. 1, comma *l.bis* l. 143/2004), legittimamente legittimo accesso e si trovava soltanto in fase di cancellazione (temporanea, come graduatoria, e non anche di penalizzare chi, invece, nelle graduatorie aveva già fatto l'inserimento in graduatoria di nuovi aspiranti docenti, mai inseriti prima in alcuna stessa avrebbe dovuto avere, nelle intenzioni del legislatore, l'unico effetto di impedire mirava a frenare il preoccupante fenomeno del precariato, è vero anche che l'operazione Infatti, se è vero che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento 296/2006 e producendo due DD.MM. chiaramente viziate da eccesso di potere.

indicazioni del legislatore, andando ben oltre a quanto previsto nella l. Non vi è chi non veda, tuttavia, come il Ministero abbia frainteso le scelte e le "precariato":

da rinvenire nella dichiarata volontà di "dare adeguata soluzione al fenomeno del permanenti ad esaurimento e ricordando come la *ratio* retrostante tale operazione fosse Il M.I.U.R. ha motivato detta scelta richiamando la trasformazione delle graduatorie da 2 D.M. 44/2011).

fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia" (cfr. art. 1, comma personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III

può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio "il personale docente ed il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui, all'art. 1, comma 2 stabilisce che

**DISAPPLICARE**

**ACCERTARE LA ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTEMENTE**

"Piacca all'Ill.mo Tribunale adito,

### CONCLUSIONI

seguenti

All'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze – Sezione Lavoro – affinché voglia accogliere le

### RICORRE

Tutto ciò premesso il **Prof. Pasquale Marra** *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

\*\*\*\*\*

Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu, del 17.05.2013).

*dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso [...]"* (cfr. Sentenza del ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta, propugnata da questa difesa, laddove ha statuito che "l'omissione della domanda avuto modo di pronunciarsi sull'odierno *thema decidendum*, aderendo alla tesi oggi E' significativo, del resto, ricordare come anche Codesto Ill.mo Tribunale abbia già *comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento*".

*espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento o 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione chi già si era collocato nella graduatoria; anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di presentare la domanda di permanenza" [...].* "Il tenore della legge del 2006 induce a è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omissso di significativamente statuito: "[...] l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento NON

1. Elenco candidati neo abilitati classe di concorso A025
2. Elenco candidati neo abilitati classe di concorso A028
3. Elenco alfabetico candidati abilitati
4. Estratto graduatoria di merito
5. Estratto graduatorie permanenti definitive Provincia Firenze scuole superiori

**Si producono in copia i seguenti documenti:**

le seconde.  
 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso per le classi di concorso A025 e A028.

per le classi di concorso A025 e A028, formate nell'Ambito Territoriale della Provincia di Firenze per il triennio 2014/2017, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione dalle suddette graduatorie Di provvedere al reinserimento dell'odierno ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento

**ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

Prof. Pasquale Marra.

dalle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, così come formate dall'Ambito Territoriale di Firenze senza contemplare la domanda di reinserimento del

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

*educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia" e non anche coloro che, in occasione dei*

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali A025 e A028 valide per il triennio 2014/2017;

**PREMESSO CHE**

Prof. Pasquale Marra, come da procura speciale a margine del ricorso che precede I sottoscritti Avv. Rosanna Pettè e Avv. Chiara Clementi, difensori e procuratori del

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

*Chiara Clementi*  
Avv. Chiara Clementi

*Rosanna Pettè*  
Avv. Rosanna Pettè  
Firenze, il 04 settembre 2014

32.298,99.  
unificato pari ad € 259,00 in quanto il ricorrente ha un reddito familiare superiore ad € controversia di lavoro è di valore indeterminato ed il procedimento sconta un contributo Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente *Salvis iuris.*

12. Graduatorie di Istituto Fascia 2 Medie
11. Graduatorie di Istituto Fascia 2 Superiori
10. Decreto Esclusione 2014 ed estratto elenco esclusi
9. Domanda di reinserimento in graduatoria ad esaurimento anno 2014
8. Elenco esclusi graduatorie 2009 graduatoria 2009
7. Ricevuta presentazione domanda di iscrizione, aggiornamento e permanenza
6. Estratto graduatorie permanenti definitive Provincia Firenze scuole medie



TRIBUNALE DI FIRENZE  
- 5 SET. 2014 -  
REGISTRO IN CARTELLI  
II. CANCELLI

Avv. Chiara Clementi

Avv. Rosanna Pette

Firenze, 04 settembre 2014

all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

2) Quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia dell'atto

inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MUR ed

1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite

sensi dell'art. 151 c.p.c. voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai

**FANNO ISTANZA**

con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il Giudice adito, giusto il dettato dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica

l'odierno ricorrente;

sulla Gazzetta Ufficiale di sunto del ricorso, si rivelerebbe oltremodo onerosa per

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami, che prevede o la pubblicazione

**CONSIDERATO CHE**

docenti controinteressati;

dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione

**RILEVATO CHE**

notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

- ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria il .....  
14 OTT. 2014

**IL GIUDICE DEL LAVORO**  
*[Handwritten signature]*  
Dr. Roberta Santoni Rugani

Firenze il 14.10.14

~~Si invita il convenuto a depositare in via sperimentale memoria di costituzione telematica con modalità PCT e originale cartaceo con le modalità tradizionali del deposito in Cancelleria.~~  
Si avverte che il convenuto ha l'onere di costituirsi in Cancelleria, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.  
che il ricorso col pedissequo decreto sia notificato a cura dell'istante alla controparte nei termini di legge.

Riserve all'udienza di precedenza sull'ispezione ex art. 151pc  
ORDINA  
sara tenuta in data .....  
27.2.2015 alle ore .....  
8

la comparizione delle parti dinanzi a se per l'udienza di discussione che

ORDINA

letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 commi 2 e 3 c.p.c.

Il Giudice del Lavoro

*[Handwritten signature]*  
27/88

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE





**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2788/2014

tra

RICORRENTE

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA  
AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

RESISTENTI

All'udienza 27/02/2015, innanzi al dott. Roberta Santoni Rugiu, sono comparso:

PASQUALE MARRA con l'avv. CLEMENTI CHIARA e per il MIUR il dr. BURGELLO il quale produce sentenza n. 1437/2014 della Corte di Appello di Firenze  
l'avv. CLEMENTI CHIARA insiste nella richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc da riferire a tutti gli iscritti alle graduatorie (a livello nazionale e non della sola provincia di Firenze come dedotto dal MIUR, pag. 2 memoria) delle classi di concorso A025 e A028 per il triennio 2014 / 2017.

Le parti convengono che la relativa modalità di pubblicazione ai controinteressati ex art. 151 cpc possa avvenire con inserimento del ricorso nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nonchè affissione cartacea del medesimo negli spazi riservati all'interno dello stesso ufficio

Il Giudice rinvia la causa all'udienza del 12 maggio 2015 ore 8:50.

Visto l'art. 151 cpc, autorizza il ricorrente ad eseguire la notifica del ricorso ai litisconsorti necessari ex art. 102 cpc individuati negli iscritti alle graduatorie della provincia di Firenze nelle classi di concorso A025 e A028 per il triennio 2014 / 2017, con inserimento del ricorso nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nonchè affissione cartacea del medesimo ricorso negli spazi riservati all'interno dello stesso ufficio.

Il Giudice

dott. Roberta Santoni Rugiu



TRIBUNALE DI FIRENZE

13 MAR. 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Vincenza Rossiba D'Orta

